

TAGLIACARTE.

1. Il generale giudizio spregiativo, che a partire dall'umanesimo rinascimentale ha abbracciato la civiltà del cd. basso impero, da parecchi anni è oggetto di revisioni profonde. Oggigiorno gli storici oppongono una visione radicalmente diversa di quel mondo e riconoscono nelle grandi trasformazioni sociali, religiose, artistiche, la presenza di uno spirito nuovo e vitale, per nulla 'decadente', che non può e non deve essere valutato in base ai canoni dell'età classica. Ebbene *Decadenza romana o tarda antichità?* di H.-J. Marrou (Milano, Jaca Book ed., 1980, p. 186) è appunto un libro finalizzato a diffondere al di fuori della ristretta cerchia degli storici di mestiere questa immagine anticonvenzionale del mondo antico. Oltre ad offrire un utile ragguaglio sullo stato degli studi più recenti in materia, l'a. di recente scomparso dà luogo ad una trattazione di impianto estremamente originale. L'intero suo discorso fa perno sulla tesi che la civiltà del mondo antico, muovendo da forme ereditate dal passato, abbia manifestato uno spirito innovatore ma non rivoluzionario, portatore di una trasformazione senza fratture, di un « cambiamento nella continuità ». Anche l'esame di campi a torto generalmente trascurati (quali le variazioni nell'abbigliamento, la passione per i giochi, le forme del progresso tecnologico) evidenzia come la profonda originalità delle trasformazioni si intrecci sempre con le concezioni e le abitudini derivate dalla cultura precedente. — L'aspetto religioso è scelto come esempio privilegiato. L'a. ricorda che le nuove credenze vennero accettate e diffuse solo in quanto si resero in qualche modo portatrici della cultura classica: si pensi al recupero dei temi iconografici pagani da parte dell'arte cristiana o alla persistenza della pratica delle scienze occulte nell'ambito delle nuove dottrine. Eppure, nonostante questo accentuato spirito di conservazione, le nuove religioni — il cristianesimo in particolar modo — operarono mutamenti radicali nei più diversi aspetti della civiltà del basso impero. Sul piano culturale si profilò la tendenza a privilegiare il dogma e quindi a creare la coesione dei fedeli intorno ad un nucleo dottrinale; di qui la formazione di una scienza sacra e di un culto totalmente diverso a carattere esoterico, che costituirono le peculiari caratteristiche del nuovo spirito religioso. La principale ripercussione in campo artistico fu la sostituzione del simbolo, espressione di trascendenza, alle consuete tematiche rappresentative. — Nel corso dell'esposizione sono affrontati, in sintesi, anche punti che interessano più da vicino gli storici del diritto. Alcuni cenni sono dedicati al discusso problema se l'esperienza giuridica della tarda antichità sia da considerarsi creativa o meno (a questo proposito si ricorda al lettore l'enorme influenza innovativa che la dottrina cristiana ebbe sulla produzione normativa a partire da Costantino), mentre spunti di grande interesse sono offerti per altri temi, quali il valore delle riforme costituzionali del III e IV secolo ed il declino dell'impero d'Occidente. Sebbene il carattere divulgativo del libro abbia impedito una dissertazione particolareggiata, è evidente la propensione del Marrou per la tesi continuistica: nella civiltà dell'impero, la riorganizzazione di Diocleziano e Costantino — in certo senso concepita e realizzata con la volontà di conservare la tradizione classica — non creò alcuna frattura col passato, né, più tardi, il declino della *pars Occidentis* comportò la scomparsa totale della civiltà precedente. Quanto a quest'ultimo punto, la fine del mondo antico — av-

verte l'a. — è un problema moderno, avanzato per la prima volta dagli umanisti italiani ma ignoto alla coscienza dei contemporanei per i quali il concetto di decadenza — che vediamo ricorrere con frequenza nei testi del IV e V sec. — « supposeva senza affatto contraddirla la coscienza di una continuità senza rottura col passato ». In realtà la dissoluzione della struttura politica dell'impero e l'innegabile decadenza della cultura letteraria e giuridica non impedirono alla civiltà mediterranea di sopravvivere e di influenzare in maniera determinante la formazione spirituale dei popoli nuovi. Attraverso la lotta con la mentalità pagana e la conversione delle genti con cui veniva a contatto, la Chiesa si trovò ad essere il principale veicolo di trasmissione della tradizione classica: il carattere dotto della religione cristiana comportò la fondazione di una serie di scuole monastiche, episcopali, parrocchiali, grazie alle quali si poté realizzare in un tempo relativamente breve l'estensione del cristianesimo — e per esso della latinità — fino alle masse rurali. Ma l'influenza della civiltà mediterranea stimolò anziché soffocare la creatività dei popoli che conquistava e dette vita a sviluppi del tutto originali. — Con le ultime pagine del libro si richiama appunto l'attenzione del lettore sul contributo che il retaggio classico portò alle nuove esperienze estetiche e letterarie: dal punto di vista espressivo, l'abbandono della rappresentazione realistica, cominciato nella tarda antichità, generò nelle regioni celtiche e germaniche forme di arte astratta stilizzata, mentre tra i cultori delle lettere, dopo l'innesto della tradizione latina con la lingua nazionale, si diffuse il gusto per quelle forme di cultura dotta ed esoterica che si sarebbero poi trasmesse alla civiltà alto-medioevale. [L. SOLIDORO].

2. Quasi contemporaneamente al tributo di omaggio costituito dalla riedizione fototipica delle sue *Études de droit romain* (1979) Jean Gaudemet ha ricevuto, ben meritatamente, un altro tributo di amici e di estimatori attraverso la ripubblicazione dei suoi scritti in materia di matrimonio romano e di matrimonio canonico. Il libro, che si apre con un caldo indirizzo dell'ambasciatore R. Brouillet, ha per titolo *Sociétés et mariage* (Strasbourg, Cerdic Publications, 1980, p. 480) ed è concluso, oltre che da una ricca bibliografia sul tema (pp. 454-477), da un articolo originale di J. Gaudemet (pp. 425-453): un articolo in cui l'a., con la limpidezza di esposizione che lo distingue, traccia un panorama magistrale e documentatissimo del problema sociale e giuridico del matrimonio religioso dai tempi antichi sino ai giorni nostri, con cenni anche al progetto, in corso di elaborazione, del nuovo *codex iuris canonici*. [A. G.].

3. La riedizione in fototopia di una scelta di saggi di Ch. G. Starr costituisce occasione gradita di lettura o rilettura di pagine sempre assai fini in materia di storia antica (S. Ch. G., *Essays on Ancient History. A Selection of Articles and Reviews* ed. by A. FERRILL and Th. KELLY [Leiden, Brill, 1979] pp. XII-320). Tra gli scritti dedicati alla storia di Roma segnaliamo *The perfect democracy of the Roman Empire* (p. 262), attualissimo e tuttora stimolante malgrado sia stato pubblicato nell'ormai lontano 1952. La silloge è completata da una bibliografia dell'a. e da un indice analitico. [G. G.].

4. Segnaliamo una pubblicazione non specialistica all'unico scopo di porre in luce come sia possibile (anche se è tutt'altro che facile) lumeggiare in modo efficace e serio gli aspetti della civiltà romana, rivolgendosi ad un pubblico di varia cultura

ed usando un appropriato linguaggio. L'opera, in ottima veste tipografica, si intitola *Regensburg zur Römerzeit*² (Regensburg, Pusbet, 1979, p. 480, con carte, indici e riproduzioni varie) ed è dovuta alla cooperazione tra K. DIETZ, U. OSTERHAUS, S. RIECKHOFF-PAULI, K. SPINDLER. [A. R.]

5. Al denso volume dedicato nel 1978 alle *Premesse allo studio del diritto privato romano* (cfr. *Labeo* 25 [1979] 338 s.) B. Albanese ha fatto seguire, meno di due anni dopo, un ancor più fitto volume relativo a *Le persone nel diritto privato romano* (Palermo, Seminario giuridico Univ., 1979, p. 714). Sono otto capitoli, muniti di un nutrivissimo apparato di riferimenti testuali, attinenti, rispettivamente: ad alcune nozioni preliminari e di inquadramento (p. 7 ss.), alla distinzione tra *liberi* e *servi* (p. 19 ss.), a quella tra *cives* e stranieri (p. 171 ss.), a quella tra *sui* e *alieni iuris* nell'ambito della *familia* (p. 205 ss.), alla *capitis deminutio* (p. 311 ss.), alle limitazioni della capacità giuridica (p. 347 ss.), alle limitazioni della capacità di agire (p. 431 ss.) e al problema delle persone giuridiche (p. 551 ss.). Sembra ormai chiaro (ed è comunque augurabile) che l'a. si va impegnando nella stesura di un trattato completo del diritto romano: trattato portato avanti col metodo del contatto diretto (e critico) con le fonti, senza intermediazione apparente della dottrina in materia, alla guisa, per fare un illustre esempio, della *Storia di Roma* del Pareti. Utilissimo proposito, sopra tutto se l'ingente sforzo sarà coronato, alla fine, da un centinaio di pagine di ragguglio bibliografico. [A. G.]

6. Juan Iglesias, che in età ancora giovane pubblicò il suo apprezzato *Derecho romano* (oggi giunto alla sesta edizione, 1972), ha voluto trarre una sintesi dalla sua lunga esperienza di meditazione e di insegnamento in un breve e raffinato volume intitolato *Espirito del derecho romano* (Madrid, Fac. de Derecho Univ. Complutense, 1980, p. 127). L'opera, che chiaramente si riconnette al *Geist* di R. Jhering e ai *Prinzipien* di F. Schulz, è un atto di fede nella validità del diritto romano e dei suoi principii essenziali, una prova confortante di fiducia nello studio del diritto romano, una manifestazione autorevole di pacata resistenza nei confronti di chi, forse troppo impulsivamente, ritiene che occorra voltare bruscamente pagina. [A. G.]

7. Il recente saggio di Francesco Sitzia sulla configurazione del diritto di superficie in età giustiniana supera questo limite cronologico ed estende l'ambito della ricerca « ai problemi connessi all'evoluzione dell'istituto in epoca postclassica ed alla rispondenza che l'opera di Giustiniano aveva trovato presso i giuristi bizantini » (S. F., *Studi sulla superficie in epoca giustiniana* [Milano, Giuffrè, 1979] p. 118). L'a. non restringe lo studio ad un'arida ricostruzione dogmatica dell'istituto sulla base dei testi dei *Digesta*, ma inserisce la problematica nel più vasto contesto dei complessi rapporti tra i *Digesta* e le altre parti della Compilazione, verificando, inoltre, attraverso la lettura di testimonianze papirologiche, la rispondenza nella prassi dei principii affermati nella Compilazione stessa. — In un primo capitolo (pp. 5-82) si propone un riesame delle conclusioni alle quali, sul tema, è giunta la dottrina, che sembra aver impostato le proprie indagini nel senso di confermare o contestare i risultati ai quali era pervenuto il Biondi nel suo studio del 1938. L'accurata esegesi delle fonti postclassiche, giustiniane, bizantine consente al S. di formulare l'ipotesi che Giusti-

niano avrebbe sia ristabilito quella distinzione tra diritto di proprietà e diritti reali a carattere dominicale che si era affievolita in età classica, sia favorito, altresì, l'avvicinamento della superficie all'enfiteusi. La lettura di NovI. 7.3.2 e 120.1.2 renderebbe anzi inverosimile che i compilatori, per primi, abbiano isolato il diritto di *superficies* come *ius in re aliena* e che lo abbiano distinto nettamente da altri diritti reali. Da ciò consegue che la ricostruzione dogmatica dell'istituto, nei termini in cui era stata proposta dal Biondi, non può essere accettata, soprattutto là dove il Biondi è convinto che già il diritto giustiniano aveva riconosciuto la proprietà superficaria e « il rapporto tra suolo e superficie presenta tutta la struttura della servitù ». Ed alla dimostrazione dell'assunto che il riconoscimento della proprietà superficaria sarebbe avvenuto solamente nel tardo diritto bizantino è dedicato il secondo capitolo della ricerca (pp. 83-108): capitolo in cui attraverso la lettura delle fonti si possono cogliere indizi che Pa. ritiene molto significanti, anche se la mancanza « di un preciso quadro di riferimento per ciò che concerne il sistema dei diritti reali nell'epoca considerata » rende difficoltosa una valutazione definitiva di quelle testimonianze. [F. SALERNO].

8. Una diligentissima rassegna, non priva di note e suggestioni personali, ha dedicato Barbara Scardigli alle discussioni relative alle biografie dei personaggi romani di Plutarco (S. B., *Die Römerbiographien Plutarchs. Ein Forschungsbericht* [München, C. H. Beck, 1979] pp. XI-230). Il libro, completato da indici delle fonti, delle persone antiche e degli autori moderni, ha il merito, oltre tutto, di una severa e inconsueta stringatezza della trattazione, la quale va a tutto vantaggio di chi lo consulti. [A. G.].

9. È cosa che capita piuttosto raramente ad una rivista scientifica di disporre di una quantità tale di contributi, da poterne riempire i fascicoli di due o tre annate. È capitata comunque, di recente, a *Latomus*, l'eccellente rassegna di studi latini edita a Bruxelles. Per non fare invecchiare troppo il materiale pervenuto da uno stuolo di studiosi anglofoni, la redazione ha provveduto, a cura di C. Deroux, a trasferirlo in due grossi volumi (il 164 e il 168) della « Collection Latomus »: *Studies in Latin Literature and Roman History*. 1 (1979, p. 542), 2 (1980, p. 532). Si tratta di una sessantina di saggi, tra i quali sceglierò, per la particolare attinenza a problemi di diritto romano, i seguenti: L. R. LIND, *The Tradition of Roman Moral Conservatism* (1.7 ss.: *exempla virtutis, gloria, fama, magnitudo animi, dignitas, auctoritas, gravitas, honos [e ignominia], nobilitas [e homo novus], mores maiorum*); T. H. WATKINS, *Roman Citizen Colonies and Italic Right* (1.59 ss.); L. J. DALY (con W. L. REITER), *The Gallus Affair and Augustus' lex Iulia maiestatis* (1.289 ss.); P. A. BRUNT, *Marcus Aurelius and the Christians* (1.483 ss.); H. J. MASON, *Vir: Member of a College* (2.5 ss.); R. J. A. TALBERT, *Pliny the Younger as Governor of Bithynia-Pontus* (2.412 ss.); R. C. BLAKLEY, *Constantius II and his Generals* (2.467 ss.). Ma stiamo attenti a non limitarci ai titoli dei contributi, perché ve ne sono anche altri che celano, sotto un titolo che dice poco al romanista, un contenuto, o anche solo qualche notazione che al romanista può molto interessare. Per esempio: G. W. MOST, *Three Textual Notes on Ovid's 'Amores'* (1.356 ss.) dedica una delle sue chiose ad Ovid. *Amores* 1.13.19-20,

formulando un'audace ipotesi giuridica per la quale rinvio ad una mia nota dal titolo 'Ante atria', destinata agli *St. Sanfilippo* (1981). [A. G.].

10. Ad un tema da lungo desueto nella romanistica, dominato tuttora dalle visuali di un contributo fondamentale di Savigny, è dedicata una nuova monografia di Settimio Di Salvo (D. S. S., « *Lex Laetoria* ». *Minore età e crisi sociale tra il III e il II a. C.* [Napoli, Jovene, 1979], pp. XVI-340), che appare nella collana, giunta in pochi anni a diciannove titoli, delle « Pubblicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Camerino ». Passati in rassegna gli studi (non molti, in verità, sia in sede pandettistica che nell'età dell'interpolazionismo) su un argomento sentito essenzialmente come 'precedente' della *restitutio in integrum* e della *cura minorum*, l'a. si chiede se effettivamente la legge abbia teso a quello « Schutz der Minderjährigen » che, sulla scia dell'intuizione savigniana, ancora si adduce in maniera indiscussa come scopo di un provvedimento « *de circumscriptione adolescentium* » (« Note introduttive »: pp. 1-15). All'interrogativo rispondono, sotto differenti prospettive, i tre capitoli in cui è diviso il volume (« *Lex Laetoria* e società romana tra il III e il II a. C. »: pp. 17-113; « Il meccanismo repressivo »: pp. 115-224; « *Dolus malus* »: pp. 225-289). — Il primo muove dagli squarci plautini, notissimi, in *Rud.* 1380-83 e *Ps.* 303-4: ritenuti inserzioni proprie del Sarsinate, essi consentono di datare la legge nel primo decennio del II secolo (anche se va rigettata la determinazione troppo precisa di Costa) e dunque di attribuirle il nucleo precettivo che emerge dal *Rudens*, il divieto di *stipulari dolo malo* da un minore di venticinque anni. Si rivela così già un dato di estremo interesse: la previsione del *dolus malus* e non invece di quella *circumscriptio* che la romanistica, movendo dai testi del *Corpus iuris* e da *Cic. de off.* 3.15.61, ritiene oggetto della proibizione legale. L'a. considera peraltro ancora prematura la determinazione del valore di *dolus malus*; e passa ad analizzare il contesto sociale ed economico in cui il provvedimento dovette calarsi. Se i *loci* plautini non lasciano capire granché circa la posizione ideologica del comico, l'esame del ruolo politico della *gens* a cui appartenne il proponente della legge (*Laetoria* e non *Plaetoria*), quasi certamente un plebiscito, induce ad ascriverne l'iniziativa al gruppo fabianocatoniano. D'altro canto, il concernere il divieto normativo (almeno preminentemente) le attività di credito e di scambio fa escludere sia una funzione suntuaria della *l.l.*, sia che essa si collochi in quel filone del diritto privato repubblicano che riflette il momento commerciale dell'economia romana. Viceversa, il plebiscito determina tendenzialmente l'estromissione dei minori dalle operazioni mercantili. E risponde, da un lato, ad un disegno che mira a recuperare gli *adulescentes* (fra i quali i *sui iuris* sono presumibilmente moltissimi, dati i lutti causati dalla guerra annibalica) ad un'agricoltura ancora largamente tradizionale (almeno per i giovani: *Cat. de agr.* 3.1); dall'altro, più in generale, ad una visione gerontocratica che reagisce a fenomeni di 'sbandamento' che sorgono nelle nuove generazioni (sintomatico l'episodio dei baccanali), non meno che a tentativi di precoce inserimento nella sfera del politico (è, con altri, il caso di Scipione), la chiusura dei quali è segnata, pochi anni dopo la *Laetoria*, dalla *lex Villia annalis*. — Il secondo capitolo è dedicato agli strumenti posti a sanzione dei divieti legali. Riesaminate accuratamente le opinioni sulla 'natura' dell'*actio legis*

luzione essa-pure provvisoria; e superata, non molto più tardi, dall'introduzione della *restitutio in integrum*, che determina un'estesa discrezionalità del magistrato su tutta la materia. — Segue un'« Appendice » (pp. 291-304), la quale (sia pure con tutti i dubbi lasciati dalla scarsità delle fonti) individua nella *legis actio per manus iniectio-nem* il presumibile *modus agendi* previsto dalla I.L. [G. G.].

11. I grossi problemi che tuttora si dibattono intorno al nucleo genuino del *de agri cultura* di Catone sono stati ripresi da W. Richter in una monografia relativamente breve, ma in cambio assai densa (R. W., *Gegenständliches Denken, Archaisches Ordnen. Untersuchungen zur Anlage von Cato « de agri cultura »* [Heidelberg, C. Winter, 1978] p. 191). Il metodo critico-interpolazionistico, che a certi romanisti del giorno d'oggi fa tanto senso, si trova in quest'opera, così come in varie opere precedenti cui essa si richiama, largamente (e giustamente) applicato. Ed è importante rilevare, ai fini dei nostri studi, che l'a., attraverso un ragionamento che in definitiva convince, si schiera a favore della sostanziale inerenza al testo originale di Catone anche di quei capitoli 144-150 in cui si leggono le ben note *leges contractus* in materia di vendita e di locazione (cfr. p. 135 ss. e v., in materia, particolarmente von Lübtow, *Catos leges venditioni et locationi dictae*, in *Symb. Taubenschlag* 3 [1957] 227 ss.). Unitamente ai formulari di carattere religioso di cui ai capp. 131, 132, 134, 138-141, i nostri capp. 144-150 avrebbero formato la parte sesta ed ultima del breve trattato catoniano. [A. G.].

12. Nel volume 29 della collana 'Vestigia', Karlheinz Dietz ha dedicato uno studio molto accurato alla composizione del senato tra il 235 ed il 238 ed al ruolo svolto dal ceto senatorio in opposizione a Massimino Trace (D. K., « *Senatus contra principem* ». *Untersuchungen zur senatorischen Opposition gegen Kaiser Maximinus Thrax* [München, Beck, 1980] pp. XXV-421). L'opera non si limita all'ampia disamina prosopografica (opportunamente corredata da tavole e alberi genealogici), ma trae spunto da questa per una ricostruzione storico-giuridica di alto interesse. Particolarmente valide per lo studioso del diritto romano le pagine sul *consilium principis* (p. 300 ss.) e quelle sui *vigintiviri ex senatus consulto rei publicae curandae* (p. 326 ss.). Ma il libro, anche nelle sue molte notazioni specifiche, è tutto da leggere, e con molto profitto. [A. G.].

13. In un approfondito saggio Antonio Palma (A. P., *Le « curae » pubbliche. Studi sulle strutture amministrative romane* [Napoli, Jovene, 1980] p. XII-275) indaga le *curae* pubbliche quali istituzioni amministrative che, già presenti nell'ordinamento costituzionale della *res publica*, assumono nel principato un nuovo rilievo, particolarmente nell'ambito dell'amministrazione della città di Roma. L'Introduzione propone una lettura « ideologica » del tema, confrontando la diversità ed i livelli comuni del significato assunti dalla parola *cura*. In questa prospettiva le singole *curae*, al di là dei loro profili burocratici, possono venire ricondotte ad una più o meno coerente ideologia del « *curare* », in quanto aspetto particolare — autoritario e paternalistico — della visione politica della città propria ai ceti dominanti. In rapporto alla lentezza che nel mondo romano caratterizza la trasformazione delle visioni e delle istituzioni politiche, l'a. dispone l'analisi su un arco temporale ampio, per poter cogliere il quadro in cui matura il modello etico di cui la *cura* è espressione: il paternalismo. L'ana-

lisi parte, nel primo capitolo (*Le fonti giuridiche*), dai testi giuridici, per estendersi, nel secondo (*L'ideologia della « cura » nella « libera respublica »*) e nel terzo (*L'ideologia della « cura » nell'età del principato e dell'impero*), a fonti diverse, che con maggiore immediatezza testimoniano i significati comuni di *cura*. Il valore « affettivo » si manifesta nella connotazione provvidenziale del potere: sicché dell'esercizio delle pubbliche funzioni le fonti sottolineano il valore positivo ed intimamente « morale ». I risultati dell'analisi vengono utilizzati, nella quarta parte del lavoro (*Le « curae » nell'amministrazione romana*), per la ricostruzione di alcune tra le più importanti *curae* urbane (*viarum, aquarum, aedium sacrarum, operum locorumque publicorum, alvei Tiberis*). Queste ultime consentono di cogliere un momento fondamentale del rapporto, nel modo di governo, tra il principe e l'*ordo senatorius*. In particolare, le *curae* più significative resero possibile nel regime augusteo il controllo di servizi essenziali nell'organizzazione di Roma; contemporaneamente, l'affidare ai soli senatori la direzione di importanti settori dell'amministrazione urbana consentì al principe di accreditare al suo regime la continuità rispetto alla prassi costituzionale repubblicana. Le *curae* esprimevano, infatti, una concezione del potere politico, inteso come servizio alla « città », di derivazione antica ed aristocratica e vennero a caratterizzare la stessa idea del principato. In questo senso, le *curae*, intese come forma unitaria di organizzazione di funzioni, delegate dal principe, rientrano nel quadro, più o meno continuo, dell'amministrazione, e non sembrano all'a. disperdersi o frantumarsi nel corso della storia imperiale. [A. R.]

14. La Germania di Tacito costituisce inesauribile oggetto di analisi, di cui non è possibile che lo studioso del diritto romano si disinteressi. Tra le cose più recenti trasceglamo: l'articolo di G. ZECCHINI, *La più antica testimonianza del nome dei Germani nel mondo classico* (a proposito di 2.3), pubblicato (p. 65 ss.) in una interessantissima raccolta di saggi su *Conoscenze etniche e rapporti di convivenza nell'antichità* a cura di M. SORDI (Milano, Vita e pensiero, 1979, vol. 6 dei « Contributi di storia antica » dell'Univ. Cattolica, p. 246); l'articolo di A. HORELORE, « *Urgentibus imperii fatis* »: à propos d'un passage controversé de Tacite, *Germanie*, 3, pubblicato (p. 59 ss.) in *Mémoires 1* del Centre Jean Palerne dell'Univ. di St. Etienne (1978); e l'opuscolo, come sempre dotto e incisivo, di L. CANFORA, *La Germania di Tacito da Engels al Nazismo* (Napoli, Liguori, 1979, p. 85). [B. B.]

15. Gli studi sul titolo di *imperator* e sui requisiti per la concessione del trionfo trarranno sicuro giovamento dall'accurato esame dedicato da Magnus Wistrand ai molti riferimenti a questi temi contenuti nella corrispondenza di Cicerone (W. M., « *Cicero imperator* », *Studies in Cicero's correspondence 51-47 b. C.* [Göteborg, Acta Universitatis, 1979] p. VIII-230). [G. G.]

16. P. HORVÁTH, *Vergleichende Rechtsgeschichte, Wissenschaftsgeschichte und Methodik* (Budapest, Akadémiai Kiadó, 1979, p. 362) traccia un quadro ricco ed approfondito della scienza giuridica ungherese in materia di diritto privato nei suoi rapporti con la giurisprudenza europea attraverso due secoli e più di sviluppo storico. [A. R.]

17. Frutto di lunghe e difficili ricerche, il libro si presenta come un racconto

affascinante di dieci secoli di spedizioni militari e commerciali spesi dai popoli mediterranei per la conoscenza e lo sfruttamento dell'Africa settentrionale (DESANGES J., *Recherches sur l'activité des Méditerranéens aux confins de l'Afrique: VI^e siècle av. J.-C. - IV^e siècles après J.-C.* [Roma, École Française, 1978] p. XVIII-486, con 10 carte geografiche). Opera che, nel suo grande rigore di documentazione, costituisce un contributo di grande rilievo anche alla storiografia romanistica ai fini di molte opportune precisazioni di carattere geografico, etnografico, merceologico e zoologico. Dense di interesse, ad esempio, le pagine dedicate agli elefanti, ai cammelli, ai rinoceronti e ad altre fiere di cui fanno spesso menzione non solo le fonti letterarie, ma anche le fonti giuridiche. [A. G.]

18. Ermogeniano, l'autore dei sei *libri iuris epitomarum*, deve essere necessariamente identificato con il compilatore del *Codex Hermogenianus* e deve, in ogni caso, essere necessariamente inserito nel novero dei giuristi postclassici? Molto saggiamente W. Kunkel ha scritto a suo tempo (*Herkunft und soziale Stellung der röm. Juristen* [1952, 1967²] 263) che la questione non può essere risolta con sicurezza. Ma siccome non mancano coloro che insistono nel sostenere come probabile l'assegnazione del giurista al quarto secolo (per esempio: D. LIEBS, *Hermogenians 'iuris epitomae'* [1964] 23 ss.; A. CENDERELLI, *Ricerche sul 'Codex Hermogenianus'* [1965] 193 ss.), E. Pólay si è fatto carico di una breve, ma attentissima revisione del problema, giungendo alla conclusione che Ermogeniano fu, con ogni probabilità, un tardo-classico, che col *Codex Hermogenianus* del 295 non ebbe nulla a che vedere (*Die Hermogenianfrage und die justinianische Kodifikation*, in *Klio* 60 [1968] 499 ss.). Tra gli autori che appaiono nei *Digesta Iustiniani* l'unico e solo di sicura origine postclassica sarebbe, dunque, Arcadio Carisio (per il quale cfr. A. DELL'ORO, *Aurelio Arcadio Carisio nel Digesto e nel Codice*, in *St. Betti* 2 [1962] 331 ss.), sempre che gli argomenti a sostegno della non classicità di questo giurista siano tanto forti quanto solitamente si ritiene. Quanto ad Ermogeniano, nessuna difficoltà ad includerlo tra i così detti «classici». Vi è solo da superare i dubbi implicati da una frase di (Celio?) Sedulio (praef. al *Pascale opus*): «*Cognoscant Hermogenianum doctissimum iuristatorem tres editiones sui operis confecisse*». Già è piuttosto difficile prestar fede alla notizia di tre edizioni del *Codex Hermogenianus*; se si esclude che il riferimento di Sedulio sia al *CH.*, si presenta come ancora più difficile il credere che di una modesta serie di *libri iuris epitomarum*, per quanto successo essa possa aver riscosso, il suo autore abbia curato ben tre distinte edizioni. [B. B.]

19. Alla vita ed all'opera di Dione di Prusa, con particolare riguardo ai suoi rapporti col mondo romano, C. P. Jones, studioso già noto per il saggio del 1971 su *Plutarch and Rome*, ha dedicato una trattazione molto concisa, ma (forse anche perciò) assai curata nella determinazione di tutti i particolari essenziali: insomma, uno di quei libri brevi, precisi ed eleganti che sono tra le espressioni migliori della tradizione scientifica anglosassone. L'opera è completata da una ricca bibliografia e da una tavola cronologica di notevole efficacia riepilogativa (JONES C. P., *The Roman World of Dio Chrysostom* [Cambridge Mass., Harvard Univ. Press, 1978] p. VIII-208). [A. G.]

20. L'apprezzabile iniziativa di Robert Schilling di raccogliere in volume i suoi

scritti di piccola mole (S. R., *Rites, cultes, dieux de Rome* [Paris, Klincksieck ed., 1979] p. XVII-447) offre l'occasione di rileggerne alcuni particolarmente interessanti per lo storiografo del diritto romano. Tra questi vi è l'articolo (p. 358 ss.) « *Iuppiter Fulgur* », *A propos de deux lois archaïques* (cfr. *Mél. Boyancé* [1974] 681), che oltre tutto, può essere messo utilmente a confronto con S. TONDO, « *Leges regiae* » e « *paricidas* » (1973) spec. 64 ss. Le due leggi arcaiche esaminate dallo Schilling sono, precisamente, le due diverse versioni di una così detta legge di Numa (cfr. *FIRA*. I.13), di cui si legge in Fest. sv. « *occisum* » (190 L.): *Occisum a necato distingui quidam, quod alterum a 'caedendo' atque ictu fieri dicunt, alterum sine ictu. Itaque in Numae Pompili regis legibus scriptum esse: 'Si hominem fulminibus occisit, ne supra genua tollito', et alibi: 'Homo si fulmine occisus est, ei iusta nulla fieri oportet'*. Premesso giustamente che non vi è ragione valida per emendare il « *fulminibus* » della versione *a* (per esempio, in « *fulmen Iovis* »), il nostro autore sostiene che il nominativo implicito di quella versione, da ritenersi la più antica tra le due, è *Iuppiter Fulgur*, il signore esclusivo dei fulmini, e non, come invece pensa il Tondo, un *numen* impersonale ed indistinto. Può darsi, anche se questa tesi costringe a riferirsi ad un'epoca, quale forse non era ancora quella di Numa, in cui Giove folgorante aveva conquistato piena credenza presso i Romani. Comunque, i punti più interessanti sono costituiti, sempre attenendoci alla versione *a*, dal plurale « *fulminibus* » (perché non il singolare?) e dal divieto di « *tollere super genua* » la vittima del fulmine. « *Fulminibus* », che lascia lo Schilling indifferente, è spiegato dal Tondo come plurale 'con valore indeterminato' (plurale cui si faceva ricorso in un'epoca molto antica, alla quale era ancora inconsueto esprimere un valore generico attraverso un singolare, cioè attraverso un « *fulmine* »), mentre « *super genua ne tollito* » è esplicito tanto dal Tondo quanto dallo Schilling come un divieto di raccogliere il corpo del folgorato per metterlo a bruciare su un rogo, con riferimento quindi ad un'epoca (precisa il Tondo: con riferimento alle costumanze sabine) in cui era uso incinerare i morti. Discettazioni, quelle qui sintetizzate, molto sottili e avvincenti, da andarsi a leggere con autentico godimento sui testi originali; ma discettazioni, mi si permetta di aggiungere, che rafforzano, piuttosto che indebolire, il senso di incredulità di molti lettori verso certi problemi. Posto che le *leges regiae* siano mai state pubblicate in autentici documenti scritti, non vi è dubbio che il testo originale ne sia andato comunque successivamente perduto, e lo conferma ciò: che della nostra *lex Numae* abbiamo due versioni letterali diverse. E allora, chi ci autorizza ad essere tanto sicuri del fatto che sia l'una che l'altra redazione non siano in qualche modo parafrasi più tarde della redazione originaria: parafrasi estratte da contesti letterari, in cui è ben possibile che si esplicitasse in *Iuppiter* il soggetto di « *occisit* » nella versione *a*, ed in cui, si aggiunga, il « *super genua ne tollito* » della stessa versione *a* era un modo vagamente poetico (si pensi alla Pietà di Michelangelo) per esprimere lo « *ei iusta nulla fieri oportet* » (cioè il divieto di funerali solenni) attraverso l'invito ai parenti a non raccogliere la salma sulle proprie ginocchia? [A. G.].

21. Con l'analisi dei titoli del libro XVI del Teodosiano, Lucio De Giovanni (*Chiesa e Stato nel codice Teodosiano. Saggio sul libro XVI* [Napoli, Tempi Moderni

Goltz Huzar, professore nell'Università statale del Michigan (G. H. E., *Mark Antony, A Biography* [Minneapolis, Un. Minnesota Press, 1978] pp. XX-347). La trattazione è di taglio prevalentemente politico e accuratamente documentata sulle fonti. La completezza opportuna cartine geografiche, riproduzioni iconografiche, un glossario dei termini (specie giuridici) ed altri utili complementi. [B. B.]

24. « Ciascuno ha il suo gruzzolo di parole, di unità di base, e ciascuno ha le sue ignoranze riguardo al gruzzolo altrui. Se qualcuno non è convinto di questo, chiedetegli a bruciapelo che cosa vogliono dire parole come sciabugliato, borro, orchidorrhagia, auratico, snort, traversagno. E che vuol dire elàpide? E itterbio? E ligiatura, sugliardo, ventolana? Eppure sono tutte parole italiane, che alcuni italiani sanno usare per capire e farsi capire. Ma, se sono persone civili (e questo è comune tra i non intellettuali), le useranno solo a tempo e luogo ». Questi periodi ad alto livello di intelligenza, e nel contempo di bonaria ironia, si leggono (p. 69 s.) in un libriccino minuto, essenziale, scorrevolissimo che un apprezzato linguista italiano, Tullio De Mauro, ha dedicato al parlare e scrivere semplice e preciso, cioè ad una impresa che molti così detti « intellettuali », se non per radicale inciviltà, certo per radicato provincialismo, considerano estranea, anzi opposta, ai loro compiacimenti (D. M. T., *Guida all'uso delle parole* [Roma, Editori Riuniti, 1980] p. 175). Libro gradevole a leggerci e, si badi, altamente istruttivo, del quale non so se e quanto bisogno vi sia in altri paesi, ma in Italia il bisogno, anche nei nostri ambienti, si è fatto notevole. Soprattutto quando ci si rivolga, dall'alto delle nostre sapienze, agli studenti universitari, che sono poi, come è noto, particolarmente sensibili alle orchidorrhagie professorali e possono anche scusabilmente reagire con manifestazioni di insofferenza ben più carnose di un anglicistico 'snort'. [A. G.]

25. Dando alle stampe, nel 1964, i primi risultati dei suoi studi sulle varie figure dei legati, l'Astolfi motivava il tema dell'indagine con la mancanza di trattazioni d'insieme dedicate all'esame dell'oggetto dei legati. La ricerca si conclude, quindici anni dopo, con la pubblicazione di una terza parte dedicata all'analisi dei legati costitutivi di diritti reali parziali e di prestazioni periodiche (A. R., *Studi sull'oggetto dei legati in diritto romano* [Padova, Cedam, 1979] pp. VII-147). Sebbene il piano dell'opera avesse previsto la trattazione dei legati di cose collettive nel secondo volume, la considerazione che « le unità di cose corporali presentano aspetti e problemi comuni che non si ritrovano nel peculio » ha indotto l'a. a trattare del legato di peculio nel primo capitolo di questa terza parte (pp. 1-54). Prendendo le mosse dall'analisi etimologica del termine, la ricerca s'incentra sullo studio delle fonti che danno la nozione di *peculium* ed, in particolare, della definizione di Tuberone, riportata da Celso, che, con il suo schema tripartito (« *quod servus domini permissu...* », « *... separatum a rationibus dominicis habet...* », « *... deducto inde si quid domino debetur* »), costituisce « la tappa di un processo elaborativo cominciato prima di Servio e il punto di riferimento della giurisprudenza successiva a Tuberone ». Il completo ed esauriente esame delle forme di costituzione, del contenuto e degli effetti del legato, condotto sulla base di un'attenta lettura di testi dei *Digesta*, consente all'a. di ritenere « il peculio, oggetto di legato, cosa differente dalle entità che lo compongono » e di sotto-

poli, Jovene, 1980, p. 372). Le idee di guida sono sostanzialmente le stesse, ma l'impianto del libro, la trattazione degli argomenti, persino la forma e lo stile dell'esposizione hanno subito mutamenti profondi: non solo per commisurare criticamente l'opera all'imponente letteratura del ventennio trascorso, ma anche (forse soprattutto) per adeguare il discorso alle esigenze personali di un autore in incessante rinnovamento. Partendo da un'inquadratura succinta, ma precisa, dei principali problemi costruttivi posti alla scienza moderna dalla realtà fenomenica del diritto, l'a. perviene, attraverso tredici capitoli, ad un suo bilancio storiografico dell'esperienza giuridica romana, offrendolo alla meditazione critica dei cultori di teoria generale del diritto. Unico punto in ordine al quale egli si concede una proposta è quello della certezza del diritto, che il Guarino ha affrontato sin dai tempi, ormai alquanto lontani, di una conferenza viennese su *La consuetudine e la legge alla luce dell'esperienza romana* (1956, ora in *Le origini quiritarie* [1973] 296 ss.). Tutto sommato, egli dice, bisogna aver fiducia nei giudici. « Anche se sbagliava grossolanamente nell'etimologia, in fondo Ulpiano, nel passo famoso con cui si aprono i *Digesta*, aveva in un certo senso ragione. 'Ius a iustitia'. È dalla giustizia, da quella beninteso incarnata nei giudici, che dobbiamo attenderci il nostro più sicuro diritto ». [G. G.]

29. Con un certo ritardo rispetto all'epoca del convegno (Pavia, 1974) ed alla data segnata nel retro del frontespizio è stata pubblicata la raccolta dal titolo *Prospettive sistematiche nel diritto romano* (Torino, Giappichelli, 1976, pp. VIII-531, n. 163 delle Memorie Ist. Giur. Univ. Torino), contenente saggi di F. Bona, F. Gallo, F. Goria, L. Lantella, M. Sargenti, N. Scapini, P. L. Zannini, di cui diamo i titoli nello Schedario di *Labeo*. [F. F.]

30. Gli *Atti del II Seminario romanistico gardesano*, promosso dall'Istituto di diritto romano dell'Università di Milano e svoltosi dal 12 al 14 giugno 1978 (Milano, Giuffrè, 1980, pp. XI-575), costituiscono una raccolta altamente apprezzabile di studi dedicati da autori ancora relativamente giovani a problemi di diritto pubblico e privato sia greco che romano. Nella « presentazione », come sempre lucida e chiara (p. V ss.), Arnaldo Biscardi, che di questa e di altre imprese del genere è stato l'infaticabile animatore, fa bene ad elogiare i ventuno saggi ed a mostrarsene fiero. Per quanto mi riguarda, lo invidio. Ma proprio in nome di questa schietta confessione, mi permetto di aggiungere che forse l'esuberanza derivante da una più che legittima soddisfazione di organizzatore e di guida ha tradito, nel capoverso finale, il collega milanese, facendogli scrivere cose che mi auguro non pensi davvero e che comunque non so se tornino realmente ad elogio dell'autonomia di giudizio, a mio avviso peraltro indiscutibile, dei suoi stessi autori. (« Si tratta, fra l'altro, di lavori aggiornatissimi e non succubi delle ideologie correnti. Ed oggi che le ideologie ammorbano l'atmosfera persino al livello della letteratura scientifica, e diventa sempre più raro aprire un libro od una rivista che ne sia immune; oggi che troppi sedicenti 'intelletuali del dissenso' non sono che i portavoce del conformismo di moda, indegnamente piatto e acritico; ebbene io credo che possa essere motivo di conforto per chi ha fede nei giovani e nell'avvenire constatare come proprio nell'ambito dell'Università, minata nelle sue strutture da riformatori irresponsabili, e nonostante le piaghe del tempo presente, esi-

stano ancora forze vive, difformi, autonome, e come tali meritevoli del piú sentito incoraggiamento»). [A. G.].

31. Aldo Schiavone raccoglie in un solo volume vari suoi scritti (dei quali uno inedito ed un altro alquanto rielaborato) dal 1973 ad oggi. Il titolo ed il sottotitolo dicono molto: *Storiografia e critica del diritto. Per una « archeologia » del diritto privato moderno* (Bari, De Donato, 1980, p. 162). Il resto, a giustificazione dell'opera, lo dice la breve e limpida prefazione: la lettura della quale, da parte di un certo tipo di lettori, è essenziale per potersi risparmiare facili e ricorrenti, ma assai ingiuste accuse di chiusura mentale o di dogmatismo concettuale verso coloro che si dichiarino scopertamente marxisti. Marxista di spunti, di metodo, di impegno politico, Schiavone, questo sí; ma bigotto dei sacri testi, fervido osservante di proclamate dottrine, Schiavone, questo no. Non lo si può dire per chi, in nome dell'avanzamento degli studi sul marxismo cui attivamente partecipa, giunge, ad esempio, sino al punto di parlare, senza mezzi termini (a mio avviso, esagerando), delle « vecchie banalità della struttura e della sovrastruttura » (p. 11). Forse questa inconsueta disponibilità intellettuale, questa sua spiccata indipendenza di giudizio il giovane autore la deve, oltre che a se stesso, anche, in qualche minima parte, a chi gli è stato accanto, spesso burberamente, nei primi passi del suo cammino scientifico. Forse. Ed è nella lusinga di questa ipotesi, magari del tutto infondata, che rinuncio, una volta tanto, alla discussione di alcuni punti, in ordine ai quali non mi riesce di condividere in pieno le impostazioni storiografiche, « adulte » sia pure, ma non so quanto salde sulle proprie gambe, rappresentate e difese nel libro. [A. G.].